

**Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi,
Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile**

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "RC Patrimoniale Colpa Grave"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

Questa copertura è volta ad assicurare la Responsabilità Civile Verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile. L'assicurazione viene prestata nella formula "claims made".



Che cosa è assicurato?

✓ **RC Patrimoniale**

La polizza è prestata al fine di tenere indenne:

- *La responsabilità civile verso Terzi:*

per la Responsabilità Civile derivante dall'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella Scheda di Copertura, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. Quanto sopra, comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. Inoltre, nel caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto dalle specifiche di polizza e le prescrizioni previste dalla legge.

-- *La responsabilità amministrativa e amministrativo contabile:* quando l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

Quanto sopra anche nel caso di azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.

Anche nel caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere,



Che cosa non è assicurato?

✗ **Per tutte le garanzie di polizza**

L'assicurazione non opera per le attività non espresse indicate in polizza

Di seguito vengono indicate le principali esclusioni di polizza:

- *Danni Materiali* di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 13.1 (b) della presente Polizza) e nell'apposita sezione per il *Tecnico*;
- attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- inquinamento di qualsiasi genere;
- multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente *Polizza*;
- il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- fatti, circostanze pregresse, sinistri già noti all'Assicurato e/o al *Contraente* e/o denunciati prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- danni Materiali Chimici e Biologici;
- danni e/o perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria.
- esclusione del rischio Cyber e Dati
- Sanzioni Internazionali

compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

✓ Altre garanzie sempre operanti:

- Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale
- Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008
- Tutela dei dati personali
- Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente
- Attività tecniche propriamente definite per i Tecnici così come definiti (coperture principali)



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati i massimali assicurati, le franchigie e i relativi limiti di indennizzo. Il periodo di assicurazione prevede uno specifico periodo di efficacia retroattiva e postuma espressamente indicati nella scheda di copertura.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica; salvo la responsabilità amministrativa contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione Italiana senza limitazione territoriale.

Si precisa inoltre che la garanzia è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.



Che obblighi ho?

- Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. svolgimento di una nuova attività o incarico). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda di Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro 30 giorni; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

La polizza termina alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendo previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga fermo il diritto di recesso nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con un preavviso scritto di 30 giorni mediante lettera raccomandata A/R.

Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. RC Patrimoniale Colpa Grave

Data ultimo aggiornamento: Settembre 2025. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano. Il sito internet, il recapito telefonico e l'indirizzo mail sono rispettivamente: <http://www.libertyspecialtymarkets.com>; T: +39 02 2627 081; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'IVASS) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 11, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2024, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di €2.370.806.000 di cui €255.424.000 di capitale sociale e €2.115.382.000 di riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 1.086.106.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2) è pari a 352%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.libertyspecialtymarkets.com/investor-relations>

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.
Persone non considerate Terze	Non ci sono limitazioni alla definizione di terzo.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di Sinistro: In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno darne avviso scritto all'Assicuratore non appena ragionevolmente possibile e, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente
---------------------------------------	--

	ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza. L'Assicurato deve fare all'Assicuratore denuncia scritta: 1. di ogni reclamo e/o richiesta di risarcimento danno ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione. 2. di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo e/o richiesta di risarcimento danno contro l'Assicurato. Tale denuncia, se fatta all'Assicuratore nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come denuncia di sinistro regolarmente presentata durante il periodo di assicurazione. Per presentare denuncia di sinistro e/o circostanza l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto dalle Condizioni Generali di polizza, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti: Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Obblighi dell'impresa	Verificata la responsabilità dell'Assicurato, l'entità del risarcimento del danno o perdita patrimoniale provocato al terzo danneggiato e l'operatività della garanzia così come prestata in polizza, LMIE provvede al pagamento dell'indennizzo a seguito di accordo bonario con il terzo danneggiato. Tuttavia qualora sia in corso una vertenza giudiziaria, il pagamento dell'indennizzo, se dovuto, sarà eseguito dopo la sentenza stessa oppure anche prima della stessa, qualora si giunga ad un accordo stragiudiziale tra le Parti (anche in seguito a mediazione, conciliazione paritetica, ecc.).
 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente a LMIE. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l'indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell'eventuale adeguamento /indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da LMIE quest'ultima rimborsa, entro gli stessi termini previsti per il pagamento del premio di polizza, la parte di premio non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La presente polizza è stipulata per la durata riportata nella Scheda di Copertura. La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").
 Come posso disdire la polizza?	



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone in rapporto con la Pubblica Amministrazione la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione - le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 19,00% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

Compensi – il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Agente per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice:

Liberty Specialty Markets, prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italy

Tel: 0039 02 2627 081

Fax: 0039 02 2626 0935

Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE.

La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

All'IVASS:

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

via del Quirinale 21 - 00187 Roma

Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia)

Tel.: +800 486661 (chiamate dall'Italia)

Fax : +39 06 42133 206

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione:

in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all'Autorità giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi a un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda nei confronti della Compagnia.

Negoziazione assistita

è altresì, possibile in via facoltativa stipulare, assistiti da legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita con la Compagnia, secondo quanto disciplinato dal D.L. n. 132/2014 convertito dalla L. n. 162 del 10 novembre 2014.

Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma “claims made”.
Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell'*Assicurato* e notificati all'*Assicuratore* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo <i>Premio</i>
Assicuratore	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Assicurazione	la <i>Polizza di Assicurazione</i>
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un <i>Assicurato</i> nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell' <i>Ente di Appartenenza</i>
Broker	Il <i>Broker</i> incaricato dal <i>Contraente</i> per la gestione ed esecuzione della <i>Polizza</i> , riconosciuto dall' <i>Assicuratore</i>
Contraente	l' <i>Assicurato</i> così come definito
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Efficacia dell'Assicurazione	il periodo intercorrente tra la data di retroattività concordata ed indicata nella Scheda di copertura allegata e la data di scadenza dell' <i>Assicurazione</i>
Ente di Appartenenza	l'ente facente parte della <i>Pubblica Amministrazione</i> con il quale l' <i>Assicurato</i> abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato
Indennizzo	la somma dovuta dall' <i>Assicuratore</i> in caso di <i>Sinistro</i>
Massimale	la massima esposizione dell' <i>Assicuratore</i> per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo
Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i>
Polizza	il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
Premio	la somma dovuta dall' <i>Assicurato</i> all' <i>Assicuratore</i>

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipad, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità che incombe sull'*Assicurato* che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la *Pubblica Amministrazione*, abbia cagionato una *Perdita Patrimoniale* al proprio *Ente di Appartenenza*, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla *Pubblica Amministrazione*

Responsabilità Amministrativa-Contabile

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un *Assicurato* detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la *Pubblica Amministrazione* e che abbia cagionato una *Perdita Patrimoniale* al proprio *Ente di Appartenenza*, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla *Pubblica Amministrazione*

Responsabilità Civile

la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'*Assicurato* nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la *Responsabilità Civile* conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa

Richiesta di Risarcimento

ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del *Contraente/Assicurato*; invito a dedurre notificato ad un *Assicurato* dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti

Sinistro

la *Richiesta di Risarcimento* di *Perdite Patrimoniali* per la quale è prestata l' *Assicurazione*

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Ai fini delle dichiarazioni rese e della valutazione del rischio, il questionario assuntivo è parte integrante della presente *Polizza*.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto all'*Assicuratore* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente *Polizza* si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra *Assicurazione* valida ed esigibile.

Art. 3 Pagamento del Premio

L' *Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il *Premio* sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta *Polizza*. Se l'*Assicurato* non paga i Premi o le rate di *Premio* successive, l' *Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.)

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell' *Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 5 **Aggravamento del Rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Art. 6 **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, all'Assicuratore ai quali è assegnata la *Polizza* oppure al *Broker* indicato in *Polizza*, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti situazioni:

- formale *Richiesta di Risarcimento* danni da parte del terzo danneggiato (Privato; Ente Pubblico; Corte dei Conti; ecc.)
- ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore.

Per presentare denuncia di *Sinistro* l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124

Fax +39 02 2626 0935

sinistri.lsm@legalmail.it

Art. 7 **Durata e Cessazione del contratto**

La presente *Polizza* è stipulata per la durata riportata nella Scheda di Copertura. La presente *Polizza* cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Art. 8 **Clausola Intermediario Assicurativo e Comunicazioni**

Con la sottoscrizione della presente *Polizza* il *Contraente/Assicurato* dichiara di aver affidato l'incarico all'intermediario assicurativo indicato nella stessa di rappresentarlo ai fini della presente *Polizza*.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al *Contraente/Assicurato*;
- b) ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del *Contraente/Assicurato* all'Assicuratore si considererà come effettuata dal *Contraente/Assicurato* stesso.
- c) Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata all'Assicuratore oppure al *Broker* al quale il *Contraente* ha conferito incarico per la gestione della *Polizza*.

Art. 9 **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 **Foro competente**

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede l'Ente di Appartenenza.

Art. 11 **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 **Sanzioni Internazionali**

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun *Sinistro* o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale *Sinistro* o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA Responsabilità Civile verso terzi e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

13.1 Responsabilità Civile verso Terzi

- a. L'Assicurazione è prestata per la *Responsabilità Civile* derivante all'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella *Scheda di Copertura*, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per *Sinistro* verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art. 18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

13.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per *Perdite Patrimoniali* cagionate alla *Pubblica Amministrazione*, all'Ente di *Appartenenza* e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla *Pubblica Amministrazione* in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla *Pubblica Amministrazione* che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle *Perdite Patrimoniali* involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della *Pubblica Amministrazione* in genere, compreso l'Ente di *Appartenenza*, per *Sinistro* verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 14 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di *Efficacia dell'Assicurazione*, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato nella *Scheda di Copertura* della presente *Polizza* (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'Assicurato.

La sopraindicata estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna *Richiesta di Risarcimento* in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possa far supporre la predisposizione di una richiesta di, od il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è automaticamente operante per i *Sinistri* denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente *Contraente*, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di *Efficacia dell'Assicurazione* stessa.

Successivamente alla scadenza della presente *Polizza* l'*Assicurazione* sarà, altresì, automaticamente operante per i *Sinistri* denunciati all'*Assicuratore* nel termine specificato nella *Scheda di Copertura* (*periodo di garanzia postuma alla scadenza della Polizza*), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di *Efficacia dell'Assicurazione* stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

La garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'*Assicurato*, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Per i *Sinistri* denunciati all'*Assicuratore* durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

Art. 15 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniale* derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 16 Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L' *Assicurazione* comprende le *Perdite Patrimoniale* per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, l'*Assicuratore* risponderà nei limiti del *Massimale* annuo ed aggregato di *Polizza* come specificato nella *Scheda di Copertura*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*.

Art. 17 Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003 e regolamento GDPR

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell' *Assicurazione*. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un *Danno* patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un *Danno* non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. La garanzia recepisce il regolamento GDPR.

L' *Assicurazione* non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente *Assicurato* o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 18 Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente *Polizza* comprende le *Perdite Patrimoniali* involontariamente cagionate dagli Assicurati al proprio *Ente di Appartenenza* o alla *Pubblica Amministrazione* in genere, dovute al *Danno* d'immagine che l'*Ente di Appartenenza* o la *Pubblica Amministrazione* in genere hanno subito a causa della condotta dell'*Assicurato*.

Art. 19 Limiti di Indennizzo

L' *Assicurazione* per gli *Assicurati* è prestata fino alla concorrenza del *Massimale* indicato nella *Scheda di Copertura*, per ciascun *Sinistro* e in aggregato per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso *Sinistro* tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso l'*Assicuratore*, quest'ultimo risponderà per tutte le richieste di risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Nel caso l'*Assicurato* dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con LIBERTY MUTUAL INSURANCE la massima esposizione per l' *Assicuratore* sarà quella relativa alla *Polizza* con il *Massimale* più elevato. L' *Assicuratore* pertanto non considererà il cumulo di massimali delle polizze vigenti alla stessa data.

Art. 20 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniale* conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. *Danni materiali* di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 13.1 (b) della presente *Polizza*) e nell'apposita sezione per il *Tecnico*;
- c. attività svolta dall'*Assicurato* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati;
- d. responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'*Ente di Appartenenza*, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei *Premi* assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali *Premi*;
- f. azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- g. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno ambientale* in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno ambientale*, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- h. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'*Assicurato* salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'*Assicurato*;
- l. azioni di un *Assicurato* nei confronti di un altro *Assicurato* salvo il caso in cui l'*Assicurato* provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un *Assicurato* così come definito alla presente *Polizza*;
- m. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la *Responsabilità Civile* di cui al D. Lgs. 209/2005
- n. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- o. l'*Assicuratore* non risponderà per fatti, circostanze pregresse, sinistri già noti all'*Assicurato* e/o al *Contraente* e/o denunciati prima dell'inizio della presente *Polizza*;
- p. Materiali Chimici e Biologici. Si conviene che la presente *Assicurazione* esclude ogni perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza;
- q. danni e/o *Perdite Patrimoniali* derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente – a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria;

nonché per i Danni:

- r. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- s. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- t. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'*Assicurato* provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;

Art. 20-bis – Esclusione del rischio Cyber e Dati

1 A deroga di qualsiasi disposizione contraria contenuta all'interno della presente *Polizza*, o in qualsiasi appendice della stessa, la presente *Polizza* esclude qualsiasi perdita, *Danno*, responsabilità, richiesta danni, costo, costo della difesa, spesa, multa, penale, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo derivante da:

1.1 un *Incidente Cyber*, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2;

1.2 un *Atto Cyber*, o

1.3 una violazione della Legge sulla Protezione dei *Dati* da parte dell'*Assicurato*, o delle parti che agiscono per conto dell'*Assicurato*, che implichi l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

2 Fermi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza*, o di qualsiasi appendice di essa, il sottoparagrafo 1.1 non si applicherà a qualsiasi richiesta danni per *Responsabilità Civile* derivante da qualsiasi negligenza, errore o omissione, effettivo o affermato, che riguardi l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico* o *Dati*.

DEFINIZIONI

Sistema Informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e incluso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione *Dati*, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'*Assicurato* o da qualsiasi altra parte.

Atto Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Incidente Cyber indica:

5.1 qualsiasi errore, omissione o serie di errori o omissioni correlati che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*; o

5.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o mancata o serie di indisponibilità parziali o totali o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*.

Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un *Sistema Informatico*.

Legge sulla protezione dei Dati indica l'insieme della legislazione applicabile sulla protezione dei *Dati* e sulla privacy, i regolamenti in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei *Dati* personali e qualsiasi linea guida o codice di condotta emesso da qualsiasi autorità o autorità di regolamentazione della protezione dei *Dati* di volta in volta (il tutto come modificato, aggiornato o riattivato di volta in volta).

Art. 21 Estensione Territoriale

L'*Assicurazione* vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nella Confederazione Elvetica; salvo la *Responsabilità Amministrativa-Contabile* nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione Italiana senza limitazione territoriale.

Si precisa inoltre che la garanzia è valida anche nei confronti di *Dipendenti* consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle *Perdite Patrimoniali* derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 22 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'*Assicurato* e le predette figure siano *Amministratori*.

Art. 23 Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.14 della presente *Polizza*, l'*Assicurazione* cessa in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.

Art. 24 Vincolo di solidarietà

L'*Assicurazione* vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'*Assicurato*. In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, l'*Assicuratore* risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

Art. 25 Levata protesti

L'*Assicurazione* è estesa alle *Perdite Patrimoniale* cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del *Massimale* di Euro 250.000,00 per singolo *Sinistro* e per anno assicurativo.

Art. 26 Danni di serie

In caso di *Sinistri* di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 27 Perdite Patrimoniale per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

A condizione che l'*Assicurato* sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di *Polizza*, è altresì operante per le *Perdite Patrimoniale* derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'*Assicuratore* può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico dell'*Assicuratore* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Assicuratore* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del *Danno*.

L'*Assicuratore* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 Copertura sostituiti

Nel caso l'*Assicurato*, durante il periodo di validità della *Polizza* si trovi a sostituire temporaneamente o in modo permanente un soggetto avente funzione nell'ente o enti per cui è prestata la presente copertura, la garanzia si intende automaticamente operante anche per detta funzione.

Art. 30 Cambiamento/acquisizione di una funzione durante il periodo di validità della Polizza

Nel caso di eventuali cambiamenti di funzione/*Ente di Appartenenza*, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di *Polizza*, sempreché si tratti di enti della *Pubblica Amministrazione* così come definita, l'*Assicurato* dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente all'*Assicuratore* senza dover corrispondere il maggior *Premio*. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia. Non verrà emessa alcuna appendice di precisazione.

In occasione dell'eventuale rinnovo, l'*Assicurato* dovrà dichiarare il nuovo status e pagare il relativo *Premio*.

Sezione Tecnici - Condizioni aggiuntive se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura

A. Responsabilità professionale per colpa grave del Tecnico

Nel caso l'Assicurato, così come definito nella Scheda di Copertura, sia un Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 20 b. "Danni materiali" viene interamente abrogata, e le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche si applicheranno:

1. Definizione Aggiuntiva

Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile Unico del Progetto e il "Supporto al RUP"; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Addizione all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la *Responsabilità Civile* derivante all'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* e *Danni materiali* involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di *Tecnico* come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la *Responsabilità Amministrativa-Contabile* derivante all'Assicurato per *Perdite Patrimoniali* e *Danni materiali* involontariamente cagionati per colpa grave all'Ente di Appartenenza, allo Stato, e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di *Tecnico* come definito.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'art. n. 20 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- attività professionali prestate dal *Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- attività professionali prestate dal *Tecnico* se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Tecnico* o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o *Amministratore*;
- la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Copertura di Polizza;
- la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Fermo, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 36/2023 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui

luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell'*con* di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità Civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Data

Il Contraente

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'*Assicurato* dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di *Assicurazione*:

- | | |
|-------------|---|
| Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
| Art. 2 | Altre assicurazioni |
| Art. 5 | Aggravamento del rischio |
| Art. 14 | Clausola "claims made" |
| Art. 19 | Limiti di Indennizzo |
| Art. 20 | Rischi esclusi dall'Assicurazione |
| Art. 20-bis | Esclusione del rischio Cyber e Dati |
| Art. 22 | Persone non considerate terzi |
| Art. 23 | Cessazione dell'Assicurazione |

Data

Il Contraente
